



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Prot. n. 885 del 03.02.2023

ORDINANZA N. 4 del 03.02.2023

OGGETTO: Revoca Ordinanza n. 3 del 23.01.2023 relativamente all'immediato sgombero ed evacuazione dei cittadini abitanti delle frazioni di Macchia Da Sole, Macchia Da Borea, Piano Maggiore e Leofara di Valle Castellana a seguito della slavina del 23.01.2023.

IL SINDACO

VISTO che al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi;

VISTO che all'indomani della nevicata del 22.01.2023 la strada provinciale numero 52 che collega Macchia da Sole e la frazione campestre di Guazzano era rimasta isolata, chiusa, per via di una doppia valanga che ne impediva la percorribilità anche nel tratto direzione-Leofara;

RILEVATO che sul posto con mezzi ed operai la Provincia di Teramo si era adoperata per liberare il più possibile la strada e liberare dall'isolamento l'abitato di Macchia da Sole Macchia Da Borea, Piano Maggiore e Leofara;

VISTO che con l'Ordinanza n. 3 del 23.01.2023 si ordinava l'immediato sgombero ed evacuazione dei cittadini abitanti delle frazioni di Macchia Da Sole, Macchia Da Borea, Piano Maggiore e Leofara di Valle Castellana a seguito della slavina del 23.01.2023 e nel contempo, che gli abitanti in questione venissero immediatamente trasferiti all'Hotel Abruzzi, Viale Giuseppe Mazzini, 18, - 64100 Teramo TE fino alla fine dell'emergenza, alla rimozione della slavina e alla riapertura della strada;

CONSIDERATO che la situazione di emergenza risulta essere terminata e la strada riaperta al transito;

VISTA l'Ordinanza n. 6 del 01.02.2023 della Provincia di Teramo con cui veniva revocata l'Ordinanza n. 4 del 23.01.2023 di interruzione al transito per valanghe della S.P. n. 52;

CONSTATATA la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia;

VISTI



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per le sopra indicate ed esposte motivazioni la revoca dell'Ordinanza n. 3 del 23.01.2023.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente. La pubblicazione ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Prefettura di Teramo.
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Valle Castellana;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Provincia di Teramo;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa ai Carabinieri Forestali di Rocca Santa Maria;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa alla Protezione Civile Regionale;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa ai Vigili Del Fuoco di Teramo;
- Che copia della presente ordinanza sia Trasmessa all'Hotel Abruzzi Teramo.

Valle Castellana , 03.02.2023

Il Sindaco

Dott. Ing. Camillo D'Angelo.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 del D.Lgs n. 39/93